



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 639726/RU

TAR N. 2024 - 71

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2661 DELLA COMMISSIONE DEL 14 OTTOBRE 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI RADIATORI IN ALLUMINIO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN SEGUITO A UN RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA A NORMA DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Roma 16/10/2024. - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 15 ottobre 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione del 14 ottobre 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al riguardo, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 prevede che:

Articolo 1

- **al paragrafo 1:** è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e degli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificati con i codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 e 7616 99 90 91) e originari della Repubblica popolare cinese;

- **al paragrafo 2:** le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

| Società | Dazio antidumping | Codice addizionale TARIC |
|---|-------------------|--------------------------|
| Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. | 12,6 % | B272 |
| Metal Group Co. Ltd. | 56,2 % | B273 |
| Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. | 14,9 % | B279 |
| Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. | 14,9 % | B280 |
| Società elencate nell'allegato | 21,2 % | |
| Tutte le altre società | 61,4 % | B999 |

- **al paragrafo 3:** l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) del (prodotto oggetto del riesame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»*. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società;

- **al paragrafo 4:** l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale»);

b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio; e

c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.